



COMUNE DI ONANI'

Provincia di Nuoro

Prot.3765 del 29/11/2022

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Altri Interventi di contrasto alla Pandemia COVID 19

Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Agiudu torrau"

(Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021)

AVVISO PUBBLICO

(approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria
n°115 del 29/11/2022)

**PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
DEGLI AVENTI DIRITTO AI CONTRIBUTI PER
INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA
COVID 19
FONDI ANNUALITÀ 2020 - GESTIONE ANNO 2021/22**

**Presentazione domande
dal 30 Novembre al 12 Dicembre 2022**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Visti i Riferimenti normativi:

- Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau”;
- Delibera della G.R. n°34/25 del 11/08/2021 “linee guida per il triennio 2021 –2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione definitiva.

RENDE NOTO

che con decorrenza dal 29 Novembre al 12 Dicembre 2022 i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, che siano residenti nel Comune di Onani, potranno presentare domanda per partecipare al presente bando.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente avviso ha come oggetto la realizzazione, per l'annualità 2021/22, della misura regionale denominata Interventi di contrasto alla Pandemia COVID 19 (REIS Parte Seconda) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau”, secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida approvate in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021.

ART. 2 – FINALITA'

La finalità di tale intervento è quella di offrire prioritariamente un supporto a quelle famiglie che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al Reddito di Cittadinanza (RdC) o altre forme di aiuto e che si trovano a causa delle conseguenze economiche e sociali della pandemia COVID 19 in una situazione di disagio economico. Comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali.

ART. 3 – DESTINATARI

Possono accedere a tale misura i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e smi, ossia:

- nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno **ventiquattro mesi** nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.
- essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- essere residente nel Comune di Onanì al momento della presentazione della domanda.

ART.4 –REQUISITO DI ACCESSO

Per accedere all'intervento in oggetto, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso;

- **dell'ISEE ordinario o corrente da 0,00 fino ad € 15.000,00** (ai sensi dalla Legge 58/2019, i nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:
 - una variazione della situazione lavorativa
 - ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
 - una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. In questi casi l'ISEE corrente consente di aggiornare il valore dell'indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. La normativa vigente prevede inoltre la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente.

ART. 5 – VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

La valutazione del bisogno avverrà sia tenendo conto della condizione socioeconomica di base (valore ISEE), sia attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno che tengano conto, a titolo esemplificativo:

- perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19;
- situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici economici con particolare attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dimessi dall'ospedale che hanno perso la propria autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare, le persone ricoverate e/o dimesse dall'ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minorenni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei genitori;
- situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo, difficoltà a sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze domestiche, ecc.);
- situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.;
- presenza di minori e/o anziani non autosufficienti;
- dell'assenza di relazioni parentali considerabili "risorse" (familiari civilmente obbligati ex art. 433 c.c.).

Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000, il Servizio Sociale Professionale potrà valutare l'ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni sarà vincolante la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa.

ART. 6 – PRECISAZIONI TITOLARI REDDITO E/O PENSIONE DI CITTADINANZA

Con queste risorse possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei familiari che beneficiano del RdC, quando l'importo di RdC mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE di riferimento. L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS come da Linee guida approvate in con DGR n°34/25 del 11/08/2021.

ART. 7 - PRIORITA' DI EROGAZIONE

Il rispetto delle priorità di seguito elencate costituisce l'unico criterio da applicarsi nella redazione della graduatoria delle domande ritenute ammissibili:

- **in primo luogo** avranno priorità i nuclei che non hanno i requisiti per accedere al REIS, al Reddito di Cittadinanza o ad altre forme di aiuto e che si trovano a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia COVID 19 in una situazione di disagio socioeconomico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai Servizi sociali,
- **in secondo luogo** in base al valore dell'ISEE (verrà data priorità ai nuclei familiari con ISEE più basso)

ART. 8 – IMPORTO CONTRIBUTO

Gli importi dei contributi sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1 ISEE euro 0 – 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.650	euro 275
2	euro 2.100	euro 350
3	euro 2.550	euro 425
4 e superiori a 4	euro 2.730	euro 455

Priorità 2 ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.350	euro 225
2	euro 1.800	euro 300
3	euro 2.250	euro 375
4 e superiori a 4	euro 2.430	euro 405

Priorità 3 ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 840	euro 140
2	euro 1.290	euro 215
3	euro 1.740	euro 290
4 e superiori a 4	euro 1.920	euro 320

Priorità 4 ISEE euro 9.360 fino a 15.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 540	euro 90
2	euro 990	euro 165
3	euro 1.440	euro 240
4 e superiori a 4	euro 1.620	euro 270

ART. 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo disponibile presso l'ufficio di Servizio Sociale, o nel sito web del Comune di Onanì, completa della documentazione richiesta, **dovrà pervenire improrogabilmente entro il 12 Dicembre 2022** presso l'ufficio protocollo del Comune di Onanì, tramite consegna a mano, raccomandata A.R. o PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.onani.nu.it.

Alla domanda, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, l'utente dovrà allegare la seguente documentazione obbligatoria:

- copia fronte retro del documento d'identità del richiedente in corso di validità e del codice fiscale;
- copia attestazione ISEE ordinario 2022 o ISEE corrente in corso di validità privo di omissioni;
- ricevuta di presentazione della domanda del Reddito di Cittadinanza;
- eventuale ricevuta di esito negativo o di decadenza del Reddito di Cittadinanza;
- eventuale altra documentazione ritenuta valida per la valutazione della domanda;
- copia del codice IBAN intestato e/o cointestato al richiedente.

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, **dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare**. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo dell'Ente.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda. *Si precisa che non si procederà alla valutazione delle domande in assenza della documentazione obbligatoria prevista dal presente avviso.*

ART. 11 – MOTIVI DI ESCLUSIONE O DECADENZA

Saranno esclusi dal programma:

- i nuclei familiari che non possiedono i requisiti e le caratteristiche indicati nel presente bando;
- coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;
- coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti;

ART. 12 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'ufficio di Servizio Sociale procederà con l'istruttoria delle domande pervenute e predisporrà la graduatoria provvisoria dei beneficiari, nel rispetto delle linee guida approvate con DGR n. 34/25 del 11/08/2021.

La graduatoria di ammissione sarà redatta sulla base delle priorità dal presente avviso e sulla base delle istanze pervenute nei termini come sopra fissati, per cui siano stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune assolve all'obbligo posto a carico dell'Ente di comunicazione dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune della graduatoria provvisoria. Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Resta inteso che si procederà all'erogazione dei contributi in favore di tutti i soggetti collocati in posizione utile e nel rispetto delle priorità previste entro i limiti delle risorse assegnate.

ART. 13 – PUBBLICITA' DEL BANDO

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all'albo pretorio, sul sito internet del Comune di Onanì www.comune.onani.nu.it e sono disponibili presso l'ufficio di Servizio Sociale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Il bando è aperto dal 30 Novembre al 12 Dicembre 2022 termine IMPROROGABILE.

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel presente avviso e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Sociale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico o al recapito telefonico 0784410023

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016:

I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016.

ART. 16 – CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. n. 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda alla legge regionale n.18/2016, alla deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 dell'11/08/2021 nonché ad altri documenti o atti che la stessa Regione potrà predisporre a seguito della pubblicazione del seguente avviso.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'adozione del presente atto, si intendono modificative o integrative del presente avviso.

Onani 29.11.2022

La Responsabile dell'Area Amministrativa e finanziaria
f.to Dott.ssa Congiu Giuseppina